

DETERMINA N. 7/2026

INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO PERSONALE CESSATO

il Segretario generale

Premesso che:

- la dott.ssa *OMISSIS*, Funzionario PF livello 45, è cessata dal servizio presso l'Autorità in data 31.12.2023, con contestuale cancellazione dai ruoli;

Visti:

- gli artt. 3 e 5 del vigente Regolamento di quiescenza e previdenza dell'Autorità di Regolazione dei trasporti, (di seguito: Regolamento) che prevedono, rispettivamente, la corresponsione, all'atto della cessazione del servizio, dell'Indennità o Trattamento di fine rapporto ai dipendenti dell'Autorità (di seguito: IFR/TFR);
- l'art. 6 del Regolamento recante “-Anticipazioni del Fondo, del TFR e dell'IFR”;
- l'art. 7 del Regolamento recante “ Erogazione dei trattamenti”, che al comma 1 ha disposto che “*L'IFR ed il TFR accantonati presso l'Autorità sono erogati nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro intervenuta per qualsiasi causa, decorsi i quali sono dovuti gli interessi legali*”; e al comma 2 che “*Per gli importi superiori a € 50.000,00 (euro cinquantamila/00) si applica quanto previsto dall'art. 12, comma 7 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni ed integrazioni*”;
- l'ordine di servizio dell'Autorità n. 7/2024 del 24/07/2024, recante “Adozione di procedure operative per la liquidazione del trattamento di fine rapporto (IFR/TFR) ai sensi del vigente Regolamento sul trattamento di quiescenza e previdenza dell'Autorità”, che, in particolare, prevede che “nel caso di cessazione per dimissioni, l'erogazione a saldo del trattamento di fine rapporto dovrà essere preceduta da una determina di autorizzazione alla liquidazione delle spettanze residue che riporti le eventuali liquidazioni precedentemente corrisposte”;

Considerato che:

- alla data di cessazione la dott.ssa *OMISSIS* ha maturato a titolo di IFR la somma linda di € 161.578,90;
- che nella mensilità di giugno 2021 le è stato corrisposto, ai sensi del citato art. 6 del Regolamento un anticipo di IFR dell'importo lordo di € 35.628,00;
- che, a seguito della cessazione dal servizio, ai sensi del suddetto art. 7 comma 2 del Regolamento, le è stato corrisposto, nella mensilità di gennaio 2024, l'importo lordo di € 50.000,00, e che nella mensilità di gennaio 2025 le è stato corrisposto l'ulteriore importo di € 50.000,00;

Visto:

- il Bilancio di previsione 2026, e pluriennale 2026 – 2028 dell'Autorità, approvato con Delibera dell'Autorità n. 219/2025 del 4 dicembre 2025, il quale presenta sufficiente disponibilità di fondi per sostenere la già menzionata spesa;

DETERMINA

Per le motivazioni esplicitate in premessa, a chiusura della posizione contabile relativa alla corresponsione dell'IFR della dott.ssa *OMISSIS*,

1. di liquidare nella mensilità di gennaio 2026 alla dott.ssa *OMISSIS* l'importo lordo di € 25.950,90 a saldo delle spettanze dovute a titolo di IFR;
2. che, a seguito della liquidazione delle somme di cui al punto 1., la posizione individuale della dott.ssa *OMISSIS* ai fini dell'IFR/TFR di cui, rispettivamente, agli artt. 3 e 5 del Regolamento, è da ritenersi chiusa;
3. la spesa di cui al punto 1. trova copertura sul capitolo 30800 “Trattamento di fine rapporto”, codice piano dei conti U.1.04.02.01.002;
4. di disporre la pubblicazione della presente determina, con gli opportuni omissis, sul sito web istituzionale dell'Autorità.

Torino, 30/01/2026

il Segretario generale
Alessio Quaranta